

Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante attrazioni e trattenimenti ex art. 4, L. 337/1968

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e s.m.i. e relative norme di attuazione, l'esercizio nel territorio del Comune di Busca di attività dello spettacolo viaggiante.
2. Sono «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337.
3. Per «attrazione» deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I dell'apposito elenco ministeriale.
4. Sono "parchi di divertimento" i complessi di attrazioni trattenimenti di cui al precedente comma ed attrezzature che svolgono la loro attività sul territorio comunale in occasione di festeggiamenti cadenzati ed insistono su di un area in cui il richiedente abbia disponibilità. La titolarità delle attrazioni, fa capo a più soggetti in possesso della licenza comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.
5. Sono "giochi o accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico
6. Per "circo equestre" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
7. Per "gestore" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
8. Per "conduttore" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

Art. 2 norme generali

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetta a:
 - A) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art.69 T.U.L.P.S. rilasciata del Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.

- B) autorizzazione di occupazione suolo pubblico ai fini dell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente. Tutte le attività devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.
2. L'elenco delle aree comunali disponibili all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e circo equestre potrà essere aggiornato annualmente con apposita deliberazione, dalla Giunta Comunale. Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente Regolamento che disciplina anche l'impianto di padiglioni dolciari, gastronomici e simili, quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e per le medesime circostanze in cui avviene quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
 3. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante un'area per il posizionamento di attrazioni, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) – promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, le più interessanti e confortevoli possibili;
 - b) – salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
 - c) – incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori.
 4. Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e circhi equestri, nonché l'assegnazione del posto ad ogni titolare di autorizzazione sono affidate agli Uffici Comunali ed alla Polizia Locale.

Art. 3 Procedure di assegnazione delle aree

1. Chi intende esercitare le attività con attrazione dello spettacolo viaggianti di sul territorio del Comune deve presentare domanda al SUAP (Sportello unico delle attività Produttive) competente almeno **90 gg.** prima dell'inizio della manifestazione
2. Entro i **successivi 30 giorni** l'Amministrazione Comunale predispone apposita "graduatoria provvisoria", per ciascuna area in base all'anzianità di presenza nell'area stessa maturata. La graduatoria provvisoria dovrà contenere l'elenco delle attrazioni a cui è stata assegnata l'area - la "lista di attesa" – le attività escluse e le motivazioni. La stessa dovrà essere predisposta secondo i seguenti criteri:
 - La graduatoria è riferita a ogni singola attrazione (come da denominazione Ministeriale e codice identificativo)
 - Non possono essere inserite nella stessa area attrazioni con la medesima denominazione ministeriale;
 - Assegnazione costante ai titolari di attrazioni, in base ai requisiti di cui di seguito, che vantino un diritto di precedenza su altri richiedenti per attrazioni similari o concorrenti;

- Rotazione dell'assegnazione nel caso in cui più richiedenti per attrazioni simili o concorrenti possiedano somma equivalente di requisiti;
- Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti "novità" che portino incremento al parco altamente spettacolari. L'assegnazione delle attrazioni Novità non conta ai fini del computo dell'anzianità di frequenza.

L'anzianità di frequenza sarà così calcolata

a) Anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, riferita all'attrazione che si intende impiantare: punti per ogni anno 2,00.

b) Anzianità di domanda per il parco interessato: punti per ogni anno 0,10.

L'ufficio competente è incaricato di tenere costantemente aggiornata la graduatoria conseguente con riferimento a ciascuna delle manifestazioni ricorrenti nell'ambito del territorio comunale. I requisiti sopra indicati sono strettamente personali, fa eccezione quanto previsto a seguito: cessione di attività o ramo d'azienda, successione. I requisiti e i punteggi acquisiti dalle persone fisiche non possono essere attribuiti a Società e viceversa. In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio mediante un sistema trasparente ed oggettivo definito dall'Ufficio competente.

La graduatoria provvisoria verrà comunicata **a mezzo p.e.c.** ai richiedenti insieme alla eventuale richiesta di documentazione integrativa necessaria.

3. A seguito della comunicazione al richiedente della Graduatoria Provvisoria, onde consentire all'Amministrazione di attingere alle richieste di eventuali altri esercenti in lista di attesa, l'eventuale rinuncia da parte del richiedente, dovrà essere inoltrata sempre **a mezzo p.e.c.** al Comune **entro 15 giorni** dalla ricezione della graduatoria provvisoria. La rinuncia espressa per due annualità consecutive determina la perdita dei diritti acquisiti per la manifestazione a cui la rinuncia si riferisce. Trascorso tale termine, il Comune reintegrata la graduatoria con assegnazione a eventuali richiedenti in lista di attesa, predispone la "graduatoria definitiva". E' fatto obbligo agli operatori, di occupare l'area loro assegnata con l'attrazione per la quale l'autorizzazione è stata data e per l'intero periodo di durata della manifestazione. Ogni violazione a tale obbligo comporta le sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Dopo la redazione della graduatoria definitiva e il benestare dell'amministrazione, la sospensiva ovvero l'assenza alla manifestazione potrà essere giustificata, per non più di due volte in un quinquennio ed esclusivamente nei seguenti casi documentati:
 - rifacimento o modifica sostanziale dell'attrazione;
 - costruzione di una nuova attrazione;
 - cambio in corso dell'attrazione;
 - danno improvviso alla attrazione;
 - malattia improvvisa dell'attrazionista, del coniuge, di un suo parente convivente sino al 2° grado o affine convivente sino al 2° grado.
 - concomitanza con altro parco o espressa richiesta del titolare di partecipare ad altra manifestazione anche fuori dell'ambito comunale.

La giustificazione dell'assenza deve pervenire all'Ufficio comunale preposto entro e non oltre l'8 (ottavo) giorno antecedente quello di inizio dell'attività.

La rinuncia non giustificata ovvero lo spianto anticipato, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione delle aree per anni due nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

5. Nel caso risultassero (al termine della procedura di cui ai precedenti punti) ulteriori posti vacanti, l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'autorizzazione all'esercizio di nuove attività, sempre nel rispetto delle norme del presente Regolamento, a chi presenti domanda prima dell'inizio della manifestazione e con priorità ai titolari di attrazioni già presenti nell'area.

Art. 4 Giochi, Accessori, Attività Complementari ed attività circensi

1. Le piccole attrazioni "giochi o accessori" di dimensioni inferiori a 2 mq. (pugnometri, oroscopi, basket, cannoncini forza muscolare, braccio di ferro ecc.), dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta, se munite di regolare documentazione, saranno inserite nel parco a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale. Le stesse non costituiranno valutazione ai fini dell'acquisizione del punteggio. Non costituendo valutazione ai fini dell'acquisizione del punteggio, le richieste di installazione di tali tipologie di giochi potranno essere indicate a margine delle istanze delle "attrazioni" principali.
2. Le "attività complementari" (banchi di dolci in genere di zucchero filato, somministrazione di alimenti e bevande ecc.), al fine dell'assegnazione dello spazio, devono sottostare alle norme di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale n. 28/99 e dalla L. 287/1991. Alle istanze di ammissione delle attività complementari nelle aree destinate principalmente alle "attrazioni dello spettacolo viaggiante", è necessario produrre copia dell'autorizzazione amministrativa e del V.A.R.A. (verifica annuale regolarità amministrativa) con copia della registrazione o notifica igienico sanitaria. Ai sensi della Legge Regionale n. 38/2006, art. 10 nelle aree destinate a complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante temporaneo non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sono sempre comunque vietate a minori. La sistemazione delle attività complementari non dovrà ostacolare la collocazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
3. Le manifestazioni di spettacolo viaggiante che rientrano nella classificazione di cui alla IV e V sezione dell'allegato al decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337 (Circhi equestri, Auto Acrobatiche ed Esibizioni Moto) sono ammesse in numero massimo di n. 2 nell'arco di un anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre) nell'ambito di tutto il territorio comunale. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 5 giorni consecutivi.
4. L'Amministrazione può concedere il suolo pubblico ad installazioni di attrazioni di spettacolo viaggiante che rientrano nella classificazione di cui alla II, III, IV e VI sezione dell'allegato al decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337 (Ballo

a palchetto, Teatri Viaggianti e Burattini, Circhi equestri, Spettacolo di strada) all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali: festivals, feste rionali e simili organizzate, patrocinate dal Comune anche in collaborazione con enti vari o associazioni. Nel caso in cui queste manifestazioni avvengano in concomitanza con i periodi di installazione dei Parchi Divertimento a quest'ultimi dovrà essere garantita l'area abitualmente attribuita al parco stesso.

Art. 5 Sostituzione e Cambio di attrazione

1. Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente in riferimento alle caratteristiche strutturali e alla sua classificazione ministeriale. Per cambio si intende cambiare la tipologia dell'attrazione:
2. La comunicazione di sostituzione della propria attrazione all'interno del parco divertimento dovrà essere avanzata in fase di presentazione della domanda e dovrà essere integrata con tutta la documentazione necessaria ai fini della messa in esercizio, compreso l'aggiornamento della Licenza del richiedente per quanto concerne la classificazione e l'indicazione del codice identificativo. Ogni sostituzione potrà avvenire purché le misure di ingombro siano pari o inferiori a quelle della vecchia attrazione. Ogni sostituzione con un'attrazione uguale alla precedente che però ecceda anche sensibilmente le dimensioni di ingombro rispetto alla precedente dovrà essere preliminarmente valutata dall'Amministrazione.
3. In casi straordinari l'Amministrazione potrà autorizzare il cambio di attrazione anche quando questo preveda un incremento di metratura. Il cambio di attrazione potrà avvenire previa concertazione obbligatoria con le associazioni di categoria e nel pieno rispetto dell'organico funzionale del parco e dei principi richiamati all'art. 7 del presente regolamento.
4. Il cambio di attrazione uscendo dalla categoria (piccole/medie/grandi attrazioni) di appartenenza per inserirsi in un'altra, comporta di andare in coda come anzianità esclusivamente alla categoria in cui ci si presenta;
5. Il cambio perpetuato all'interno della stessa categoria ma con variazione del settore di appartenenza (es. bambini, giovani, adulti) comporta di andare in coda, come anzianità alle attrazioni del settore di appartenenza in cui ci si presenta;
6. Il cambio che avviene rimanendo nella stessa categoria e nello stesso settore di appartenenza, comporta il mantenimento delle proprie anzianità maturate.

Art. 6 Aree disponibili all'esercizio dell'attività di Spettacoli Viaggianti e/o Parchi divertimento.

Per lo svolgimento delle attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento come definiti al precedente Articolo del presente Regolamento vengono individuate le seguenti aree disponibili:

Piazza F.lli Mariano

C.so Romita - Area Capannoni

Fr. San Barnaba - area campo sportivo

Fr. San Chiaffredo - area campo sportivo
Piazza Papa Giovanni Paolo II
Piazza Santa Maria

Le aree disponibili per l'installazione degli spettacoli viaggianti vengono revisionate annualmente; mancando tale revisione esse si intendono confermate a tale scopo anche per l'anno successivo e così di seguito.

Il posizionamento delle carovane e dei carriaggi avrà luogo nelle località individuate annualmente dagli incaricati comunali. E' sempre vietata la sosta di carovane e carriaggi nelle aree destinate alla installazione dei parchi di divertimento, durante tutto il periodo dei festeggiamenti.

Art. 7 Organico Funzionale

1. Il numero e le qualità delle attrazioni, che assicurano un giusto equilibrio tra loro e la massima funzionalità rispetto alle aspettative del pubblico che lo frequenta e agli interessi economici degli operatori, costituiscono l'organico dei parchi divertimento allestiti in occasione di manifestazioni ricorrenti.
2. L'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione qualora se ne rilevino necessità organizzative ovvero adeguamenti in materia di sicurezza, potrà essere revisionato annualmente previo accordo con le associazioni di categoria.
3. In ogni parco non potranno essere installate attrazioni che entrino in diretta concorrenza tra di loro a causa delle medesime caratteristiche funzionali delle attrazioni stesse.
4. Venendo meno la presenza di un'attrazione, simile, per caratteristiche funzionali, come definite al precedente comma, ad una o più attrazioni sussistenti nello stesso parco, l'assegnazione della relativa area a nuovo concessionario avverrà nel rispetto del criterio contemplato al 3° comma del presente articolo.
5. Nell'applicazione del 3° comma del presente articolo, sono fatti salvi diritti acquisiti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 8 Procedimento Autorizzativo

1. Le domande devono essere presentate al Comune (con imposta di bollo vigente) secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.) utilizzando l'opportunità modulistica presente sul Sito del Comune di Busca.
2. Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare:
 - generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata;

- codice fiscale, partita IVA, repertorio di iscrizione alla Camera di Commercio;
- data per cui è richiesta l'autorizzazione;
- Indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori;
- dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.
- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente a firma del legale rappresentante e di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione

Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante

- Copia dell'autorizzazione permanente rilasciata dal Comune di sede legale dell'impresa e libretto dell'attività contenente tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività;
- Codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa assegnazione;
- Dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità;
- copia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle verifiche tecniche e manutenzioni;

4. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere fornita:

a) Dichiarazione del corretto montaggio a firma del Titolare-Richiedente (solo se lo stesso è in possesso di attestato di idoneità) o a firma di Tecnico Abilitato.

- La dichiarazione dovrà indicare che nel montaggio dell'installazione sono state garantite le distanze minime di sicurezza: m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento / m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi similari posti sul retro dell'attrazione, non direttamente accessibile al pubblico / m. 6 da tendoni o strutture similari ivi adiacenti, (le distanze di sicurezza sopra indicate dovranno comunque essere sommate alle distanze di protezione indicate nel libro macchina di ogni attrazione, dove previsto) fatte salve eventuali disposizioni di legge o regolamentari in materia.
- tutti i collegamenti elettrici sono stati opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento sono stati opportunamente isolati e protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone – di essere in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività (in caso di presenza del solo contatore della società erogatrice)

- l'attrazione dispone di estintori in regola con gli obblighi di legge come indicato nel libro macchina ferme restando le revisioni periodiche previste.
 - b) Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità; i concessionari sono responsabili di tutto quanto concerne gli impianti e le strutture ed il loro funzionamento esonerando, in tal modo, da qualsiasi responsabilità il Comune di Busca per danno o molestia a persone e/o cose; a tal fine la polizza relativa all'assicurazione RCT dovrà avere un massimale minimo di Euro 500.000,00 per danni a persone, cose e/o animali, che tenga completamente sollevata l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti da eventuali incombenze o responsabilità di ogni natura e specie;
 - c) Impegno a sottostare agli orari di attività ed ai limiti sonori stabiliti dal Comune.
 - d) Deposito cauzionale di €100 da effettuarsi tramite assegno circolare intestato al Comune di Busca – servizio Tesoreria, tale deposito cauzionale non potrà essere utilizzato per più parchi divertimenti.
 - d) Se l'attività si svolgerà su area privata, nulla osta sottoscritto dal proprietario dell'area;
5. Il SUAP provvederà a rilasciare il titolo autorizzativo previa verifica dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e comunque non prima della consegna della Dichiarazione del corretto montaggio a firma del Titolare-Richiedente o a firma di Tecnico Abilitato come previsto dal presente regolamento al precedente articolo, fatta salva l'eventuale ulteriore documentazione relativa agli adempimenti normativi in materia di Safety e Security, o di altre disposizioni di legge.

Art. 9 Obblighi e divieti del titolare dell'autorizzazione suolo ai fini dell'esercizio dello spettacolo viaggiante

1. Il provvedimento di autorizzazione occupazione suolo pubblico ha carattere personale è quindi vietata la cessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e le parti coinvolte verranno escluse alla partecipazione per un periodo non inferiore ad anni due.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa
3. Le aree dovranno essere sgombrate entro le date indicate nel titolo autorizzativo salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, dietro richiesta scritta dell'interessato;
4. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto comunque a restituire l'area assegnata nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i

ripristini eventualmente necessari. Nel caso in cui vengano riscontrati gravi danni all'area il Comune di Busca, accertati gli effettivi responsabili, provvederà ad incamerare i depositi cauzionali a titolo di indennizzo dei danni arrecati.

5. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della autorizzazione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.
6. Ove l'esercizio delle attività spettacolistiche abbia a svolgersi nelle immediate vicinanze di ospedali, luoghi destinati al culto, ovvero avvengano in concomitanza tradizionali manifestazioni religiose, l'uso degli apparecchi sonori è limitato negli orari stabiliti nel titolo autorizzativo ovvero interdetto per un lasso di tempo strettamente indispensabile per consentire la tranquilla esplicazione delle funzioni religiose, sulla base di una civile convivenza. In casi particolari, espressamente motivati, l'Amministrazione ha facoltà di interdire per un lasso di tempo determinato o per tutto il periodo di svolgimento del Parco l'uso degli apparecchi sonori.
7. Per i parchi divertimento deve essere attuata la gestione della sicurezza prevista dal titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 e D.M. 10/03/1998;

Art. 10 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono di competenza del Comune ed applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
3. I sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689, comma sostituito dall'art. 6 bis D.L. 23 maggio 2008 n. 92, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

A) OCCUPAZIONE NON CORRETTA DEGLI SPAZI CONCESSI NELL'AREA CARAVAN OVVERO OCCUPAZIONE DI SPAZI ESTERNI: Sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

B) DIFFORMITÀ TRA MISURE DICHIARATE DELL'ATTRAZIONE E QUELLE EFFETTIVE RICONTRABILI AD INSTALLAZIONE AVVENUTA, OVVERO INSTALLAZIONE DELL'ATTRAZIONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE AL DI FUORI DEGLI SPAZI CONCESSI:
Sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

C) MODIFICHE E/O TRASFORMAZIONI DELL'ATTRAZIONE AUTORIZZATA CHE DETERMININO UNA VARIAZIONE DI TIPOLOGIA DELLA STESSA; SOSTITUZIONE NON AUTORIZZATA DELL'ATTRAZIONE:

Sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

D) INOSSERVANZA DELL'ORARIO OBBLIGATORIO DI ESERCIZIO E DI EMISSIONI SONORE:

Sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

E) PER OGNI ALTRA VIOLAZIONE AL PRESENTE REGOLAMENTO NON SPECIFICAMENTE SANZIONATA DAI COMMI PRECEDENTI

Sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

Art. 11 – Sospensione e Revoca dell’Autorizzazione.

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l’autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
2. E' sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell’autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa.

Art. 12 – Norme finali e transitorie

1. A decorrere dall’approvazione del presente regolamento, ai fini della redazione della graduatoria secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 terrà, l’Amministrazione terrà conto dei dati a disposizione degli archivi comunali relativi agli ultimi 10 anni (farà fede la documentazione agli atti dell’amministrazione o documentazione probante l’anzianità prodotta dagli esercenti frequentatori).
2. La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia vigilano sul rispetto del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n.337 del 18/03/1968 ed alle relative Circolari Ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n.394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo della Consiglio Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutte le disposizioni e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative vigenti in materia.